

▪ **PUBBLICO IMPIEGO E RIAMMISSIONE IN SERVIZIO**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO - sentenza 5 ottobre 2006 n. 21408

L'istituto della riammissione in servizio del dipendente dimissionario di amministrazione pubblica (previsto dall'art. 132 del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), presupponendo la decisione discrezionale dell'amministrazione di coprire il posto rimasto scoperto a seguito delle dimissioni, **non prevede un diritto alla riammissione a favore del dipendente dimissionario.** La privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche ha lasciato inalterato il regime - in materia di reclutamento del personale - che resta, pertanto, identico sia per il personale rimasto in regime di diritto pubblico (art. 4, decreto legislativo n. 165/2001), sia per quello in regime contrattuale. Per i lavoratori con i quali si costituisce, mediante contratto, il rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche - il diritto soggettivo a stipulare il contratto - correlato all'obbligo dell'amministrazione di prestare il proprio consenso - è configurabile soltanto in favore dei soggetti individuati all'esito della procedura concorsuale .